



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO IGIENE URBANA

## DETERMINAZIONE

*R. G. M. 90*

Data

*3.9.24*

N° reg. LL.PP.:

*316*

Approvazione schema di Contratto di Servizio per la Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti anno 2024-2025.

O Accertamento di entrata – O Prenotazione d'impegno – O Impegno di spesa – X Liquidazione di spesa  
O Org.e gestione del personale – O Determinazione a contrarre – O Programmazione – O Altro

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli;  
Il conferimento dell'incarico di Responsabile allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 01/23. L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2024 e triennale 2024/2026.

### ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito da Vittorio Iorio  
Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio.

### NARRATIVA

#### PREMESSO:

- che il D.L.n.195/2009, convertito con modificazioni nella Legge n.26/2010, ha stabilito all'art.11 comma 2 che "...per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assolute ed integrale partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti";
- che alla S.A.P.NA. S.p.A., con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n.144 del 17/03/2010 sono stati conferiti tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale, come disciplinate dal D.L. n.195/2009;
- che l'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009 ha stabilito che, in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012 le attività di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata sono gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedurali;
- che l'art.1 del D.L. n.1/2013, convertito con modificazione nella Legge n.11/2013, nel differire al 30 giugno 2013 il termine di cui all'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009, ha stabilito che a partire dalla scadenza del suddetto termine si applicano le disposizioni di cui all'art.14 comma 7 lett. f) del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n.122/2010, il quale ha decretato che, tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art.117 Costituzione, ci sono l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- che la Regione Campania, con nota prot.2016 0051840 del 26/01/2016 a firma del Vice Presidente ed Assessore all'Ambiente e all'Urbanistica, nel richiamare l'art.9 comma 4-quater del D.L. n.192 del

31/12/2014, convertito con modificazioni nella legge n.11 del 27/02/2015, secondo cui la proroga di cui al comma 4-ter "è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania", ha evidenziato che "le disposizioni approvate nel corso delle precedenti legislature – legge regionale n. 4 del 28 marzo 2007 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), sottoposta a diverse revisioni ed integrazioni ad opera delle leggi regionali n.4/2008 e n.5/2014 – sono rimaste di fatto inattuato e che l'Amministrazione regionale, con deliberazione di Giunta n.733 del 16/12/2015 (pubblicata sul BURC n.2 dell'11/01/2016) ha approvato un disegno di legge volto a consentire l'effettivo e rapido avvio dell'ordinario assetto delle competenze, che vede titolari di ogni funzione i Comuni, in forma obbligatoriamente associata a livello di Ambito". "Nelle more dell'approvazione della legge di riassetto e di riorganizzazione delle funzioni" si legge ancora nella nota citata "dal contesto normativo innanzi delineato consegue che debba riconoscersi allo stato persistente, fino alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania, del sistema organizzativo gestionale in essere, sia per quanto riferito alle attività svolte dalle società provinciali e della Città Metropolitana di Napoli, sia per quanto riferito alle attività svolte dai Comuni, anche in forma associata, ivi compresi i Consorzi di bacino in fase di liquidazione";

- che la Legge Regionale n° 14 del 26/05/2016, all'art. 40 comma 3 stabilisce che le società provinciali, istituite ai sensi del D.L. 195/2009 convertito dalla Legge 26/2010, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della stessa Legge;
- Considerato che la Società Provinciale SAPNA spa con nota 8558 del 12/08/2024 ha trasmesso il Contratto di servizio anno 2024-2025;
- Ritenuto doveroso approvare lo schema del contratto stesso;
- Visto il D. Lgs. 152/06;
- Visto il D. Lgs. 267/00;

*ciò premesso, si propone di adottare appositamente determinazione avente il seguente dispositivo:*

- 1) Approvare l'allegato schema di Contratto di Servizio 2024-2025;
- 2) Trasmettere copia della presente unitamente alla copia del firmatario al fine di consentire a SAPNA stessa la compilazione del contratto in ogni sua parte;

Il sottoscritto, nella qualità di Istruttore Amm.vo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e della Legge n° 190 del 06/11/2012

#### DICHIARA

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in riferimento al procedimento in oggetto.

L'istruttore amm.vo  
Vittorio Iorio

#### IL RESPONSABILE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014) e in data 17 luglio 2014 ( prot. 148/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
4. che saranno adempite tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

#### DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. **APPROVARE** l'allegato schema di Contratto di Servizio 2024-2025;
2. **TRASMETTERE** copia della presente unitamente alla copia del firmatario al fine di consentire a SAPNA stessa la compilazione del contratto in ogni sua parte;
3. **INVITARE** l'ufficio di Segreteria a trasmettere, adempiuti gli atti di competenza, copia della presente allo scrivente;
4. **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale, nonché nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

Il sottoscritto, nella funzione di Responsabile del Settore LL.PP., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e della Legge n° 190 del 06/11/2012

**DICHIARA**

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in riferimento al procedimento in oggetto.

**IL RESPONSABILE**  
**ING. Giovanni Napoli**





**CONTRATTO DI SERVIZIO**  
**PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNI 2024 - 2025**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ..... del mese di .....

**TRA**

Dott. Renato PENZA nato a Napoli (NA) il 19/12/1964 C.F. PNZRNT64T19F839Q, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, sede legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133 Napoli, codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Unico e di seguito nel presente atto denominato semplicemente S.A.P.NA. SpA

**E**

Il Comune di .....con sede legale in ..... - CAP ..... - C. F. .... in persona di .....nel suo ruolo di ....., nato/a a ..... (....) il ..... nel seguito denominato semplicemente il Comune,

**RICHIAMATI**

- il decreto legge n. 90 del 2008 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legge n. 195 del 2009 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legge n. 196 del 2010 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legge n. 1 del 2013 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legge n. 43 del 2013 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legislativo n. 152 del 2006;
- la legge regionale n. 5 del 2014;
- la legge n. 56 del 2014;
- la legge regionale n. 6 del 2016;
- la legge regionale n. 14 del 2016;
- la legge regionale n. 22 del 2016;
- la legge regionale n. 13 del 2024;

**PREMESSO CHE**

- ai sensi e per gli effetti del decreto legge 195/09, così come convertito dalla legge 26/2010 e ss. mm. ed ii., la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidata, sul territorio della regione Campania, alle Province (oggi Città Metropolitana) che esercitano tale attività per il tramite di società all'uopo costituite e da esse interamente partecipate;

- con atto del Notaio Giancarlo Laurini, registrato in Napoli, il 30.12.2009, presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 al n. 13792/1T veniva costituita la S.A.P.NA. SpA;
- il decreto N° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli ha affidato alla S.A.P.NA. SpA la gestione di impianti, siti e discariche;
- l'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 1 del 2013, come convertito in legge n. 11 del 1 febbraio 2013 e sue successive mm. ed ii., prorogava al 31 dicembre 2013 la durata della fase transitoria prevista sino al 31 dicembre 2012, dall'art. 11, comma 2-ter, del decreto legge n. 195 del 2009, durante la quale *"le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni"* della regione Campania;
- a partire dalla scadenza del predetto termine, *"si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni"* in base alle quali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni *"l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;
- l'art. 14 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, al comma 1 introduceva, *"a decorrere dal 1 gennaio 2013"* e *"in tutti i comuni del territorio nazionale"* il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e al comma 43 sopprimeva dalla stessa data *"tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria"* (TARSU e TIA);
- il termine di cui al citato art. 11 veniva più volte differito e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/2014, conv. in L. 11/2015;
- successivamente, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6, veniva espressamente prevista la proroga delle società provinciali;
- per effetto dell'art. 16, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22, al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" venivano soppresse confermando, in tal modo, l'attuale titolarità della SAP.NA SpA nella prosecuzione del servizio;
- a seguito dell'avvenuta abolizione della TARSU/TIA, con decorrenza dal 01.01.2013, disposta dal decreto legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011), veniva istituito un nuovo e specifico tributo comunale denominato TARES, poi divenuto TARI con la L. 147/2013;

- nel corso dell'assemblea ordinaria della società, in data 25.09.2013, il socio unico stabiliva che *"la società S.A.P.NA. SpA debba intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni comunali. Pertanto, per l'anno 2013 la S.A.P.NA. SpA dovrà fatturare direttamente ai comuni il costo relativo al segmento provinciale del ciclo dei rifiuti, provvedendo alla stipula di appositi contratti con i singoli comuni"*;
- la S.A.P.NA. SpA provvedeva ad informare tutti i Comuni della provincia di Napoli, della volontà dell'Amministrazione provinciale circa la necessità della stipulazione di un contratto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti con le singole amministrazioni comunali;
- di anno in anno, le amministrazioni comunali hanno sottoscritto il contratto contenente le tariffe approvate da Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli);
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituiva gli Ambiti Territoriali Ottimali Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nei predetti ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabiliva che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA;
- l'art. 12 lettera c) della L.R. 13/2024 di modifica dell'Art. 25 comma 3 della L.R. 14/2016 introduceva il comma 3bis *"ferme restando le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo spettanti agli EdA NA1, NA2, e NA3 e fatta salva la gestione separata del servizio, al fine di incentivare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), l'organizzazione del servizio in modo da consentire la realizzazione di economie di scala, la realizzazione dei programmi in corso per l'implementazione e ammodernamento degli impianti trattamento meccanico biologico (TMB) ex stabilimento di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) ed al fine di sviluppare e potenziare la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti nel territorio metropolitano di Napoli, in osservanza dei commi 2 e 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) la Città Metropolitana di Napoli assicura la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento e può provvedere alla gestione degli ulteriori impianti a tecnologia complessa, nel rispetto della normativa vigente e previo convenzionamento con gli EdA competenti per territorio, ai sensi del comma 8bis"*.

#### **RILEVATO CHE**

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif avviava un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre

un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- ARERA con deliberazione 363/2021/R/rif rendeva operativo il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2022-2025;
- ARERA con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, definiva i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022- 2025, per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF;
- con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/RIF, ARERA definiva la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- con deliberazione del 22 febbraio 2022 n. 68/2022/R/RIF, ARERA aggiornava la valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM";
- che con determinazione 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022, ARERA approvava gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché forniva chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 veniva previsto:
  - *all'art. 7.2), che "Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato";*
  - *all'art. 7.4) che "gli organismi competenti di cui al comma 7.2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario",*



- con le delibere ARERA n. 389/2023/R/RIF e n.7/2024/R/RIF è stata modificata ed integrata la delibera ARERA 363/2021/R/RIF nella regolamentazione dell'aggiornamento del PEF 2024/2025;

#### CONSIDERATO CHE

- S.A.P.Na. – in applicazione della richiamata normativa, nonché della disciplina di settore adottata da ARERA - ha trasmesso agli ATO Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, in data 17.2.2023, la seguente documentazione:
  - a) piano economico finanziario quadriennale (di cui all'Allegato 1 alla determina 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022), in conformità con le indicazioni dell'Allegato A del MTR-2;
  - b) relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario predisposta secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2 della determina 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022;
- gli EDA Napoli 1, con determina del Direttore Generale n. 34 del 27.3.2023, Napoli 2 con determina del Direttore Generale n. 56 del 27.3.2023, e Napoli 3 con determina del Direttore generale n. 48 del 29.3.2023, provvedevano alla:
  - a) validazione per gli anni 2022-2025 del piano economico finanziario per la determinazione della tariffa degli impianti gestiti dalla ditta SAP.NA S.p.A. comprensivo di allegata relazione di accompagnamento e di modello di calcolo (MTR), nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- tale validazione avveniva a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF trasmesso dal Gestore e della verifica del rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- gli EDA chiarivano, inoltre, che gli importi definiti costituivano, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i prezzi massimi del servizio in corrispondenza di ciascun anno;
- infine, gli EDA disponevano la trasmissione alla SAP.NA S.p.A. per i successivi adempimenti di competenza e ad ARERA il PEF 2022-2025 e l'ulteriore documentazione richiesta, per le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento;
- S.A.P.Na. ha trasmesso in data 29.07.2024 agli ATO Napoli 1, ATO Napoli 2 e ATO Napoli 3, in osservanza alla Determina ARERA n. 2/2024 DTAC, l'aggiornamento della proposta di tariffa per il biennio 2024-2025 ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/Rif;



- la determinazione Arera n. 2/2024 DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/rif, 7/2024/R/Rif e 72/2024/R/Rif;
- gli EDA Napoli 1 con determina del Direttore Generale n. 42 del 02.08.2024, EDA Napoli 2 con determina del Direttore Generale n. 87 del 02.08.2024 e Eda Napoli 3 con determina del Direttore generale n. 84 del 02.08.2024, hanno validato positivamente il PEF e la programmazione tariffaria elaborata secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- S.A.P.Na., con nota prot. n. 0008384 del 07.08.2024, alla luce dell'analisi dei costi e dei ricavi per l'anno 2024 e della traslazione ai prossimi esercizi fiscali di parte degli investimenti originalmente programmati per lo stesso anno, ha comunicato che la tariffa risulta essere invariata per l'anno 2024, mentre per l'anno 2025 risulta incrementata del solo 3%, a fronte di un incremento tariffario determinato dal metodo pari al 6,9%,

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Valore della Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 – Oggetto e Finalità della Convenzione**

2.1 Il Comune di ..... si avvale, ai sensi di legge, della S.A.P.NA. SpA, società interamente partecipata e controllata dalla Città Metropolitana di Napoli, per le attività di conferimento, trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti non differenziati EER 20.03.01, prodotti sul proprio territorio comunale.

2.2 La S.A.P.NA. SpA provvede alla comunicazione, mediante nota del proprio ufficio, denominato "Ufficio Flussi", degli impianti presso i quali i conferimenti dovranno avvenire, ivi compresi, eventualmente, quelli ubicati al di fuori del territorio provinciale, previo dispositivo di autorizzazione della Regione Campania, di cui la S.A.P.NA. SpA ha la disponibilità per effetto di specifiche intese raggiunte con i soggetti gestori.

2.3 Nel caso di rilevazione di automezzo con rifiuto radioattivo, la procedura prevede il posizionamento dell'automezzo in area dedicata fino al decadimento dalla radiazione entro i limiti di legge. Nel caso in cui il Comune abbia urgenza di liberare l'automezzo, potrà richiedere l'intervento dell'esperto qualificato alla SAP.NA, che provvederà ad emettere fattura al Comune previo accordo sul costo.

2.4 Con il presente contratto le parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.5 Per le finalità di cui al precedente comma il Comune di ..... si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui l'approvazione di atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

### **Articolo 3 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità a far data dal 01.01.2024 sino alla data del 31.12.2025 e, comunque, fino all'attuazione della L.R. 14/2016, L.R. 22/2016 e ss.mm. e ii.

### **Articolo 4 – Costo del Servizio**

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione del servizio, nonché la previsione annuale dei proventi di tariffa.

4.1 Per l'anno 2024 il costo del servizio per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti non differenziati EER 20.03.01 includendo il costo per ristori ambientali, è determinato in euro **209,51** I.V.A. inclusa come per legge, per tonnellata di rifiuti (di cui euro 185,08 costo del servizio € /ton + € 18,51 IVA € /ton + euro 5,92 € /ton costo per ristoro ambientale), salvo variazioni dovute all'adozione di eventuali provvedimenti di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

4.2 Per l'anno 2025 il costo del servizio per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti non differenziati EER 20.03.01 includendo il costo per ristori ambientali, è determinato in euro **215,61** I.V.A. inclusa come per legge, per tonnellata di rifiuti (di cui euro 190,63 costo del servizio € /ton + € 19,06 IVA € /ton + euro 5,92 € /ton costo per ristoro ambientale), salvo variazioni dovute all'adozione di eventuali provvedimenti di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

### **Articolo 5 – Istanza di riequilibrio economico-finanziario**

5.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria,

tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune apposita istanza di riequilibrio.

5.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione del piano tariffario.

5.3 È altresì obbligo del gestore comunicare con l'istanza tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

#### **Articolo 6 – Modalità di Pagamento**

Il pagamento dei servizi ricevuti dovrà avvenire, ai sensi del D.M. 55/2013, attraverso fatturazione elettronica che la SAP.NA emetterà nei confronti del Comune di ..... avente Codice Univoco Ufficio .....

#### **Articolo 7 – Termini di pagamento**

7.1 Il pagamento dei servizi ricevuti dovrà avvenire da parte del Comune di ....., entro il 30° giorno dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 192/2012, attuativo della direttiva 2011/7/UE.

7.2 I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla S.A.P.NA. SpA ed intrattenuto presso Intesa Sanpaolo SpA - Filiale 66150 - Napoli Via Toledo - IBAN IT92 E030 6903 4961 0000 0017 450 BIC BCITITMM.

7.3 I ritardi nei pagamenti rispetto al termine di cui al precedente comma 6.1 saranno sanzionati con l'applicazione degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. 192/2012.

#### **Articolo 8 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza**

Il gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione vigente.

#### **Articolo 9 – Obblighi dell'Ente competente**

Il Comune di ..... si impegna ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualità del servizio.

#### **Articolo 10 – Comunicazioni**



Ai fini di tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione le parti eleggono domicilio ed indicano i seguenti referenti e recapiti come di seguito specificato:

per la S.A.P.Na. SpA	per il Comune di .....
dott. Renato Penza	dott./ing. ....
Via Ponte dei Francesi, 37/E Napoli	.....
P.E.C.: <a href="mailto:sapna@pec.it">sapna@pec.it</a>	PEC: .....

#### Articolo 11 – Norma di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si opera espresso ed integrale rinvio alla normativa vigente.

<b>Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA</b>	<b>Comune di .....</b>
<b>L'Amministratore Unico</b>	<b>Responsabile .....</b>
<b>dott. Renato Penza</b>	<b>dott/Ing.....</b>

Per quanto occorrer possa, le parti, previa espressa rilettura, approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le pattuizioni di cui agli artt. 2.2 - 4 e 7.3.

<b>Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA</b>	<b>Comune di .....</b>
<b>L'Amministratore Unico</b>	<b>Responsabile .....</b>
<b>dott. Renato Penza</b>	<b>dott/Ing.....</b>

Allegati:

- Determina n. .... del .....
- Documento di riconoscimento ing./dott .....